

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 22/11/2016 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 22/11/2016

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 novembre 2016

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di novembre dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**  
**Mauro BACCEGA**  
**Luca BIANCHI**  
**Raimondo DONZEL**  
**Ego PERRON**  
**Emily RINI**  
**Renzo TESTOLIN**

Si fa menzione che l'Assessore Laurent VIERIN è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1585** OGGETTO :

MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELL'ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1683 DEL 18 OTTOBRE 2013 RECANTE "APPROVAZIONE DI REQUISITI, MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI EX-COMBATTENTI, PARTIGIANI, RESISTENTI, DEPORTATI, EX-INTERNATI, MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 12 MARZO 2012, N. 6".



Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama la legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 recante “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo”.

Fa presente che l’articolo 4, comma 1 della legge suindicata stabilisce che “la Regione, a sostegno della loro attività di promozione sociale, tutela degli associati e mantenimento della Memoria, concede contributi alle associazioni rappresentative degli ex-combattenti, partigiani, resistenti, deportati, ex-internati, mutilati ed invalidi di guerra operanti nel territorio regionale, anche quali organi periferici di associazioni nazionali il cui statuto preveda un’articolazione su base regionale”.

Evidenzia inoltre che il medesimo articolo 4, comma 2 prevede che “la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i requisiti, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1”.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 18 ottobre 2013 recante “Approvazione di requisiti, modalità e criteri per la concessione dei contributi alle associazioni rappresentative degli ex-combattenti, partigiani, resistenti, deportati, ex-internati, mutilati ed invalidi di guerra, operanti nel territorio regionale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6”.

Riferisce che, in relazione all’esperienza maturata in questi primi tre anni di applicazione della legge, si è manifestata l’esigenza di modificare l’articolo 3 (requisiti, modalità e criteri) dell’allegato alla deliberazione 1683/2013, al fine di ripartire eventuali somme non assegnate o residue e di semplificare le modalità di erogazione dei contributi.

Dà atto, in particolare, dell’opportunità di accogliere la proposta delle associazioni, di cui all’articolo 4, comma 1 della l.r. 6/2012, condivisa nella riunione tenutasi in data 12 settembre 2016, di ripartire in egual misura a favore delle associazioni beneficiarie del contributo annuale di entità inferiore la somma annuale eventualmente non assegnata o residua, nei limiti dei fondi disponibili e fino ad eventuali successive determinazioni in merito.

Propone, pertanto, di modificare l’articolo 3 (requisiti, modalità e criteri) dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 18 ottobre 2013.

## LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

Richiamata la legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 recante “Disposizioni in materia di valorizzazione promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo”;

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Dato atto che, in data 16 novembre 2016, la presente proposta di deliberazione, ai sensi della legge regionale 6 marzo 2012, n. 6, articolo 4, comma 2, è stata illustrata alla competente Commissione del Consiglio regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto l'obiettivo del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018: n. 01010006 "Altri interventi correnti non ripartibili – 1.15.02.12";

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta del Presidente della Regione;

Ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di modificare l'articolo 3 dell'allegato alla deliberazione n. 1683 del 18 ottobre 2016 recante "Approvazione di requisiti, modalità e criteri per la concessione dei contributi alle associazioni rappresentative degli ex-combattenti, partigiani, resistenti, deportati, ex-internati, mutilati ed invalidi di guerra, operanti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6", come riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente proposta di deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

§



### ART. 3 (REQUISITI, MODALITÀ E CRITERI)

Le associazioni di cui all'articolo 2 comma 1 possono beneficiare di un contributo annuale se:

- non perseguono fini di lucro;
- sono operanti nel territorio regionale, anche quali organi periferici di associazioni nazionali il cui statuto preveda un'articolazione su base regionale;

A tal fine le associazioni presentano all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione:

- ❖ in sede di prima applicazione del presente documento, copia dello Statuto. Successivamente, in caso di variazioni, ne informano l'Ufficio di Gabinetto medesimo;
- ❖ annualmente, il bilancio consuntivo e una relazione illustrante l'attività svolta relativi all'anno precedente a quello di erogazione del contributo nonché il bilancio preventivo relativo all'anno a cui il contributo si riferisce;
- ❖ annualmente, apposita dichiarazione attestante:
  - esistenza e funzionalità di tutti gli organi dell'associazione previsti dallo statuto;
  - pubblicità e regolare approvazione dei bilanci;
  - numero di soci;
  - non utilizzo del contributo percepito per interventi assistenziali ai singoli iscritti;
  - utilizzo del contributo percepito per attività di promozione sociale, tutela degli associati e mantenimento della Memoria;
  - estremi per l'accredito del contributo.

Il contributo è determinato in euro 2.100,00 (duemilacenti/00) annuali a favore delle seguenti associazioni:

- ❖ Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - A.N.C.R. - Federazione regionale di Aosta;
- ❖ Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - A.N.P.I. - Comitato Valle d'Aosta;

Il contributo è determinato in euro 600,00 (seicento/00) annuali a favore delle seguenti associazioni:

- ❖ Associazione Partigiani Autonomi Val d'Aosta;
- ❖ Associazione Nazionale Ex-Internati - A.N.E.I - Federazione della Valle d'Aosta;
- ❖ Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al valor militare - Federazione Regionale Valdostana;
- ❖ Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra - A.N.M.I.G.
- ❖ Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi di Guerra - A.N.F.C.D.G.;
- ❖ Associazione nazionale Vittime Civili di Guerra - A.N.V.C.G.

Il piano di riparto dei contributi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è stato redatto tenendo conto dei seguenti criteri congiunti:

- numero dei soci;
- ammontare delle spese ordinarie e per l'attività associativa.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione con provvedimento dirigenziale del Vice Capo di Gabinetto, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte delle associazioni della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Qualora una o più associazioni non presentino la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, o in ogni altro caso di

disponibilità residue del fondo, la somma sarà ripartita in egual misura tra le associazioni beneficiarie del contributo annuale di entità inferiore.

I contributi non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti né per attività non riconducibili alle finalità di cui alla legge regionale n. 6/2012.